

STUDIO LEGALE FARAON

Venezia - Roma

Avv. Luciano Faraon

Patrocinante in Cassazione

Avv. Brenda Sardi

Via Comano 95 00135 - Roma -

Telefono 06-86217324

Fax 06-86217281

Avv. Andrea Faraon

Patrocinante in Cassazione

Avv. Elisabetta Spanu

Spinea, 29 Marzo 2016

VIA PEC :Bancaditalia@pec.bancaditalia.it

**All'Ill.mo GOVERNATORE
della Banca d'Italia
Dott. Ignazio VISCO
Via Nazionale, 91
00184 ROMA**

e, per la parte di rispettiva competenza e responsabilità:

**Al dott. Paolo IODICE
Dip. Risorse Umane Organizzazione
Div. **NORMATIVA**
Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA**

**Alla dott. Stefania ABENAVOLI
Dip. Risorse Umane Organizzazione
Div. **NORMATIVA**
Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA**

OGGETTO: Conversione Lire-Euro – SECONDO ATTO DI DIFFIDA

1. IL FATTO

- a.** Con lettera in **Allegato 1** questo Studio Legale ha chiesto al Governatore della Banca d'Italia di conoscere le modalità di conversione Lire-Euro, alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale N. 216/2015 ponendo in mora codesta banca a sensi dell'art.1218 e 1219 cod. civ.
- b.** Dopo una risposta interlocutoria, di cui all'**Allegato 2**, a firma delegata al dott. Paolo IODICE, pervenne risposta di cui all'**Allegato 3**, a firma delegata alla dott. Stefania ABENAVOLI, cui seguì la nostra in **Allegato 4** e ulteriore lettera della stessa delegata dott. Stefania ABENAVOLI in **Allegato 5**.
- c.** A titolo di collaborazione, in **Allegato 6**, gli alti funzionari in indirizzo possono leggere lo stralcio del paragrafo 4.2 del "Considerato in Diritto", di quella sentenza.

2. IL DIRITTO

- a.** Il combinato disposto delle menzionate comunicazioni di codesto Spett.le Governatore va letto alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale 216/2015. In tale quadro, le menzionate risposte dello Spett.le Governatore potrebbero costituire grave e surrettizio aggiramento della norma abrogativa, scaturente dalla menzionata cogente sentenza, così violando i diritti soggettivi

**Via De Sanctis, 1, 30038 Spinea (VENEZIA), Telefono +39041994866, Telefax +39041994458 avfaraon@tin.it
www.paginegialle.it/studiolegalefaraon PEC lucianofaraon@ordineavvocatiroma.org**

Per questa pratica corrispondere con lo Studio di Spinea (VE)

dei miei assistiti, a detrimento di quanto loro spettante e risultante *per tabulas* dalle banconote stesse, recanti la dichiarazione auto impegnativa “*pagabile a vista*”.

- b. La statuizione anticipata e incostituzionale dei limiti di tempo per la conversione rese impossibile e inefficace qualsiasi richiesta di conversione, di cui oggi i destinatari chiedono la sussistenza al fine di rispettare un diritto per altri versi riconosciuto autorevolmente dalla Corte.

Con ciò si continua a vulnerare il diritto dei cittadini, tale che (citato All.6) «*La lesione dell'affidamento risulta tanto più grave e intollerabile in quanto la norma censurata, sebbene si presenti formalmente diretta a ridurre il termine di prescrizione in corso, in realtà estingue ex abrupto il diritto a cui si riferisce, senza lasciare alcun residuo margine temporale per il suo esercizio, sia pure ridotto rispetto al termine originario decennale e della cui durata si potesse in ipotesi valutare la ragionevolezza.*»

- c. È quindi singolare ed esecrabile che mentre la Corte Costituzionale dichiara “**intollerabile**” la condotta fraudolenta del Legislatore, un organo meramente amministrativo, com'è infatti codesto Governatore della Banca d'Italia (ed i dirigenti che hanno firmato le successive lettere), ripristini un tempo di prescrizione in carenza d'ogni novellato dispositivo di legge: proprio tale carenza ribadisce invece la dichiarazione auto impegnativa “*pagabile a vista*”.
- d. La stessa legge, dichiarata incostituzionale, impedì la conversione. Esigere dunque, come si tenta con le menzionate risposte, di convertire solo la moneta di quanti ne fecero richiesta nel periodo che la legge anticostituzionale aveva cancellato, equivale a esigere che i cittadini dovessero presumere l'incostituzionalità di detta legge e procedere comunque alla richiesta di conversione. Si trascura di descrivere l'infondatezza di tale assunto e si sorvola, per ora, sull'abuso d'autorità che esso sottenderebbe.
- e. Né rileva che i destinatari chiamino in causa il MEF, trattandosi di questione di interesse nullo per i nostri assistiti e di mero coordinamento fra organismi amministrativi. Nel contempo rimangono l'obbligazione e la responsabilità piena e incontrovertibile di Banca d'Italia e dei suoi responsabili ai vari livelli. Giovi sottolineare che in carenza di concrete motivazioni – base irrinunciabile d'una corretta e legittima decisione amministrativa – potrebbe configurarsi, in caso di ritardo e di artificiose difficoltà burocratiche, la fattispecie p.e.p. dall'art. 328 e seguenti c.p.
- f. Ciò detto, la pretesa di statuire per via amministrativa un termine di prescrizione già dichiarato incostituzionale, sarebbe la prosecuzione della frode della medesima legge con altri mezzi e con responsabilità personali.
- g. L'obbligo di “pagare a vista” è, giovi ripeterlo, auto dichiarato da Banca d'Italia. Ciò posto, è strumentale che Banca d'Italia esiga che il legittimo possessore assicuri la legittima provenienza dell'ammontare da convertire. Va rilevato, innanzi tutto, a parte la presunzione costituzionale di innocenza, che il tempo trascorso dall'avvento dell'euro ha prescritto ogni addebito per eventuale evasione fiscale. In secondo luogo, essendo la carta moneta un bene mobile, una volta autocertificata la legittima proprietà e provenienza, il possesso di tale bene è legittimo sino a prova contraria, oltre tutto essendo trascorsi i termini per l'usucapione - ex art. 1161 cod. civ. - e vigendo anche l'art. 932 cod. civ., trattandosi di valuta rinvenuta.

3. CONCLUSIONI

- a. Alla luce di quanto precede, si reitera la diffida nei confronti dei destinatari a operare la conversione richiesta entro termini ragionevoli e certi, non superiori comunque ai 15(quindici)

STUDIO LEGALE FARAON

Venezia - Roma -

giorni dalla ricezione della presente, trascorsi i quali si procederà contro tutti i destinatari e contro ogni altro resistente, in tutte le sedi legali.

- b.** Ribadisco la costituzione in mora come già comunicata in **Allegato 1**, ai sensi dell'art.1218 e 1219 cod. civ. e a tutti gli effetti di legge.
- c.** Faccio riserva di trasmettere la presente comunicazione per conoscenza alla Procura generale presso la Corte dei Conti, al fine di individuare, ove fosse necessario, le responsabilità del danno erariale conseguente alle rivalutazioni causate dai ritardi a operare da parte degli alti funzionari di codesta Banca d'Italia, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a che proceda per quanto riterrà di giustizia.
- d.** Comunico che in ogni caso lo scrivente procederà al deposito via PEC delle singole istanze di conversione Lira/Euro dei proprie assistiti, i quali hanno conferito procura speciale irrevocabile. Tali istanze recheranno l'indicazione della quantità complessiva e per singolo taglio della moneta.
- e.** Faccio riserva d'ogni azione in sede giurisdizionale sia nei confronti della Banca d'Italia che dei singoli firmatari delle lettere pervenutemi, mentre ribadisco la richiesta, ex art. 3 e 25 L. 241/90, di ricevere copia del documento che investe ciascun responsabile del procedimento amministrativo e di avere copia dell'atto di conferimento dell'incarico alla spedizione delle singole missive, essendo interesse dello scrivente avvocato e dei propri assistiti di conoscere in trasparenza l'iter degli atti inviati e le responsabilità dei singoli firmatari.
- f.** La presente lettera, stante l'ipotesi surrichiamata di eventuali responsabilità personali avanti all'A.G. ed alla Corte dei Conti, reitera la suddetta richiesta di copia degli atti sopraspecificati anche ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.

Dimetto in allegato i documenti richiamati nella presente lettera

Tanto dovevo ed in attesa di immediato ed esauriente riscontro, porgo

distinti saluti

Avv. Luciano Faraon